

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2981

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANELLA, ANNUNZIATA, BELLOTTI, BERTOLINI, BOVA, BRESSA, CALDAROLA, CENTO, CESARO, CHIAROMONTE, FALANGA, GIACHETTI, LAINATI, LANDI DI CHIAVENNA, MACERATINI, PISAPIA, SINISCALCHI, TAORMINA, TRUPIA

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di armonizzazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e per le adozioni, di possibilità per le persone singole e le coppie non sposate di ottenere l'affidamento e l'adozione e di abbreviazione delle procedure relative

Presentata l'8 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il presente progetto di legge ci si propone di liberalizzare le adozioni, semplificare il relativo procedimento e consentire all'adottato di accedere alle informazioni che riguardano le sue origini una volta compiuti i diciotto anni.

La proposta di legge mira, innanzitutto, ad uniformare i requisiti richiesti per l'affidamento e l'adozione. La legge vigente (legge n. 184 del 1983), infatti, prevede per i cosiddetti « *single* » la possibilità di ottenere l'affidamento di un minore, ma non anche quella di adottarlo, con conseguenti gravi disagi per entrambi. La riformulazione degli articoli 2 e 6 della legge n. 184

del 1983 che viene proposta in questa sede fa fronte a tale problema, consentendo anche a singole persone di ottenere l'adozione del minore.

Per quanto riguarda, in particolare, le adozioni, il nuovo testo dell'articolo 6 che viene proposto mira a porre la normativa italiana tra le più avanzate in materia, avendo come riferimenti le legislazioni danese, olandese e statunitense. L'adozione viene svincolata dal concetto tradizionale di famiglia quale unione di due persone di sesso diverso che hanno contratto matrimonio: si intende consentire l'adozione, oltre che ai singoli, anche a coppie di persone non sposate, ritenendo

sufficiente nell'interesse del minore che il singolo o la coppia adottante siano in grado di assicurare all'adottando il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Per quanto concerne il procedimento, si propone di dimezzare i tempi entro i quali gli interessati devono ricevere risposta dal tribunale per i minorenni, laddove i termini a favore delle parti per la presentazione di istanze restano invariati.

Infine viene consentito all'adottato, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni, l'accesso alle notizie riguardanti le sue origini e l'identità dei genitori biologici al compimento del diciottesimo

anno di età, laddove il termine attuale è di venticinque anni.

Questa proposta di legge fa parte del gruppo di venticinque proposte di legge di iniziativa popolare predisposto da « Radicali italiani », per ciascuna delle quali sono state raccolte le firme di decine di migliaia di cittadini elettori, malgrado sia stato negato agli italiani il diritto di conoscerle, come riconosciuto da 196 parlamentari di ogni schieramento politico che si sono impegnati a depositarle — pur non condividendole tutte nel merito — dopo 28 giorni di sciopero della fame attuato da Daniele Capezzone, segretario di « Radicali italiani ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184).

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, di seguito denominata « legge n. 184 », la parola: « famiglia » è sostituita dalle seguenti: « coppia convivente in modo stabile e continuativo ».

2. All'articolo 2, comma 4, della legge n. 184, la parola: « famiglia » è sostituita dalle seguenti: « coppia convivente in modo stabile e continuativo o ad una persona singola ».

3. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. L'adozione è consentita a singoli o a coppie conviventi in modo stabile e continuativo che risultino in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando.

3. Il limite minimo di cui al comma 2 può essere derogato, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

4. Ai medesimi adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. Nel caso di adozione di minori di età superiore a dodici anni o con *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nel-

l'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati ».

4. All'articolo 9, comma 2, della legge n. 184, le parole: « una famiglia affidataria » sono sostituite dalle seguenti: « gli affidatari come definiti dall'articolo 2, comma 1 ».

5. All'articolo 22, comma 1, della legge n. 184, la parola: « coniugi » è sostituita dalla seguente: « istanti ».

6. All'articolo 22, comma 5, della legge n. 184, le parole: « le coppie » sono sostituite dalla seguente: « coloro », e la parola: « quella » è sostituita dalle seguenti: « il singolo o la coppia ».

7. All'articolo 22, comma 6, della legge n. 184, le parole: « all'affidamento alla coppia prescelta » sono sostituite dalle seguenti: « all'affidamento al singolo o alla coppia prescelti ».

8. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 184, le parole: « sentiti i coniugi adottanti » sono sostituite dalle seguenti: « sentito il singolo o la coppia adottante », e le parole: « nei confronti della coppia prescelta » sono sostituite dalle seguenti: « nei confronti del singolo o della coppia prescelti ».

9. All'articolo 25, comma 2, della legge n. 184, la parola: « coniugi » è sostituita dalla seguente: « persone ».

10. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 184, le parole: « dei coniugi affidatari » sono sostituite dalle seguenti: « degli affidatari come definiti dall'articolo 2, comma 1 ».

11. All'articolo 25, comma 4, della legge n. 184, la parola: « coniugi » è sostituita dalle seguenti: « componenti della coppia che ha richiesto l'adozione », le parole: « dell'altro coniuge » sono sostituite dalle seguenti: « del componente superstite » e le parole: « per il coniuge deceduto » sono sostituite dalle seguenti: « per il componente deceduto ».

12. All'articolo 25, comma 5, della legge n. 184, le parole: « interviene separazione tra i coniugi affidatari » sono sostituite dalle seguenti: « la coppia si separa » e le parole: « il coniuge o i coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « uno o entrambi i componenti della coppia che è venuta meno ».

13. All'articolo 25, comma 6, della legge n. 184, le parole: « ai coniugi adottanti » sono sostituite dalle seguenti: « al singolo o alla coppia adottante ».

14. All'articolo 26, comma 3, della legge n. 184, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

15. All'articolo 27, primo comma, della legge n. 184, le parole: « degli adottanti, dei quali » sono sostituite dalle seguenti: « della persona singola o della coppia che ha ottenuto l'adozione, di cui ».

16. All'articolo 28, comma 1, della legge n. 184, le parole: « i genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « il singolo o la coppia adottante ».

17. All'articolo 28, comma 4, della legge n. 184, le parole: « ai genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « al singolo o alla coppia adottante ».

18. All'articolo 28 della legge n. 184, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'adottato, raggiunta la maggiore età, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato ».

19. All'articolo 28, comma 8, della legge n. 184, le parole: « i genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « il singolo o la coppia adottante ».

20. All'articolo 29-*bis*, comma 3, della legge n. 184, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « sette ».

21. All'articolo 29-*bis*, comma 4, lettera c), della legge n. 184, le parole: « degli aspiranti genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « del singolo o della coppia che hanno richiesto l'adozione ».

22. All'articolo 29, comma 5, della legge n. 184, le parole: « quattro mesi » sono

sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni ».

23. All'articolo 30, comma 1, della legge n. 184, le parole: « due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

24. All'articolo 31, comma 3, della legge n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*), le parole: « agli aspiranti genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « al singolo o alla coppia che ha richiesto l'adozione »;

b) alla lettera *f*), le parole: « ai futuri genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « al singolo o alla coppia che ha richiesto l'adozione »;

c) alla lettera *h*), le parole: « i coniugi affidatari o i genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « il singolo o la coppia che ha ottenuto l'affidamento o l'adozione ».

25. All'articolo 35 della legge n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori » sono sostituite dalle seguenti: « ai criteri stabiliti dalla presente legge », le parole: « nella nuova famiglia » sono sostituite dalle seguenti: « presso la persona singola o la coppia che ha richiesto l'adozione » e le parole: « nella famiglia » sono sostituite dalle seguenti: « presso la persona singola o la coppia »;

b) al comma 6, lettera *e*), le parole: « nella famiglia adottiva » sono sostituite dalle seguenti: « presso la coppia o la persona singola che ha ottenuto l'adozione ».

26. All'articolo 37, comma 1, della legge n. 184, le parole: « ai genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « al singolo o alla coppia adottante ».

27. All'articolo 39, comma 2, della legge n. 184, le parole: « dei coniugi interessati » sono sostituite dalle seguenti: « degli interessati ».

28. All'articolo 39-*bis*, comma 2, della legge n. 184, le parole: « le coppie » sono sostituite dalle seguenti: « coloro che ».

29. All'articolo 39-*ter*, comma 1, lettera *b*), della legge n. 184, le parole: « i coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « il singolo o la coppia adottante ».

30. All'articolo 44 della legge n. 184, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nei casi di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del comma 1, se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi ».

31. All'articolo 47, comma 2, della legge n. 184, le parole: « uno dei coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « un componente della coppia » e le parole: « dell'altro coniuge » sono sostituite dalle seguenti: « del componente superstite ».

32. All'articolo 48, primo comma, della legge n. 184, le parole: « due coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « una coppia ».

33. All'articolo 51, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: « del suo coniuge » sono inserite le seguenti: « o del suo convivente ».

34. All'articolo 52, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: « il coniuge » sono inserite le seguenti: « o il convivente ».

35. All'articolo 79, primo comma, della legge n. 184, le parole: « i coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « coloro che ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 299 del codice civile).

1. All'articolo 299 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se gli adottanti sono una coppia non coniugata, l'adottato acquista e trasmette il cognome di entrambi gli adottanti, salvo che questi ultimi dispongano che egli acquisti e trasmetta il cognome di uno solo di essi ».

€ 0,26



14PDL0034880